



COMUNE DI MOTTALCIATA

REGOLAMENTO COMUNALE TOPONOMASTICA: **DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE, SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICI, NUMERAZIONE CIVICA E INTERNA**

Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2024

DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE, SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICI, NUMERAZIONE CIVICA E INTERNA

Sommario

Introduzione

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Argomenti disciplinati

Articolo 3 - Organi ed uffici competenti in materia

Articolo 4 - Organo competente a deliberare

Articolo 5 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica e Cartografia In materia toponomastica

Articolo 6 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica e Cartografia In materia di numerazione civica ed interna

Articolo 7 - Obblighi per gli Uffici Comunali

Articolo 8 - Tutela della storia toponomastica

Articolo 9 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

Articolo 10 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi ed impianti pubblici.

Articolo 11 - Soggetti titolari alle richieste

Articolo 12 - Attribuzione ed aggiornamento

Articolo 13 - Caratteristiche degli indicatori dei civici

Articolo 14 - Apposizione

Articolo 15 - Obblighi dei proprietari

Articolo 16 – Sanzioni

Articolo 17 – Entrata in vigore

Articolo 18 – Rinvio alla legislazione in materia

ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATO B - TIPOLOGIE O SPECIE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

ALLEGATO C - REGOLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA PER TIPOLOGIA D'AREA DI CIRCOLAZIONE

ALLEGATO D – CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

Introduzione

Il termine "toponomastica" può assumere due diversi significati:

- definire in senso stretto la scienza linguistica che studia l'origine, l'evoluzione ed il significato dei nomi di luogo;
- indicare il complesso dei toponimi di una determinata area geografica riferendosi in questo caso alla denominazione di città, paesi, località, alture, corsi d'acqua e quant'altro relativo al territorio.

L'individuazione degli edifici mediante la numerazione civica oltre alla toponomastica è strettamente legata ai censimenti, a esigenze di gestione amministrativa delle città che si estendono sempre più, tanto che le normative che regolamentano questa materia sono tuttora incluse in quelle di anagrafe e statistica.

Il processo di informatizzazione degli enti locali ha portato ad un utilizzo del numero civico non solo come riferimento relativo all'accesso inteso come tale ma anche quale:

- ☐ parte di una delle chiavi di ricerca (indirizzo) più diffuse per la consultazione di molte banche dati;
- ☐ chiave territoriale (è un punto di coordinate note) per la gestione di cartografie tematiche che permettono di riportare graficamente sul territorio le informazioni delle varie banche

dati garantendo un aggiornamento puntuale utile alla programmazione e gestione dell'ente stesso.

Articolo 1 - Principi generali

1. Gli argomenti trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto.

- a. direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada;
- b. indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

2. Lo sviluppo della gestione degli enti e l'uso di sistemi informatici ha portato, pur nel loro rispetto, ad una applicazione funzionale delle normative sia per quanto concerne le omonimie sia per quanto riguarda la numerazione civica ed interna.

Per gli stralci ed i riferimenti normativi si rimanda all'allegato A.

Articolo 2 - Argomenti disciplinati

1. Il presente regolamento disciplina:

- a. la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione (costituisce area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali), spazi ed impianti pubblici

(sono da ritenere escluse le scuole ed aule scolastiche come previsto dalla circ.min. n.313 del 12/11/1980);

- b. la materia storico commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
- c. la materia ecografica, attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica ed interna.

Articolo 3 - Organi ed uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:

- a. dell'Ufficio Anagrafe per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale;
- b. dell'Ufficio Tecnico per la competenza tecnica in merito alla gestione della numerazione civica e interna;

Le due figure rispettivamente responsabili del Servizio e responsabile della Toponomastica coincidono con i rispettivi responsabili dell'Ufficio Anagrafe e dell'ufficio Tecnico.

Articolo 4 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti, l'organo competente alla deliberazione è la Giunta Comunale.

Articolo 5 – Competenze dei due Uffici:

1. DL'ufficio Tecnico si occupa:

- a. dell'aggiornamento, negli archivi informatici, dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica che a quella descrittiva (stradario) ove si potranno reperire informazioni relative a:
 - i. tipologia delle aree di circolazione (via, piazza, ecc.)
 - ii. denominazione attribuita
 - iii. origine del toponimo e data di istituzione

- iv. lunghezza
- v. estremi della numerazione civica
- vi. morfologia (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione);

b. della collocazione delle targhe stradali.

2 L'Ufficio Anagrafe si occupa:

- a. della predisposizione della documentazione inerente le aree di circolazione da denominare con indicazione della tipologia, morfologia, o area omogenea in cui si inseriscono, altre eventuali indicazioni di carattere tecnico sentito l'Ufficio Tecnico;
- b. della predisposizione della delibera di approvazione per:
 - i. denominazioni di nuove aree di circolazione o modifiche a quelle esistenti
 - ii. lapidi e monumenti
- c. dell'opportuna informazione a tutti gli utenti, mediante stampa o più avanzate tecnologie (all'interno di apposito spazio nel sito internet del Comune) in ordine alle nuove denominazioni attribuite;
- d. dell'indicazione in merito alla apposizione dell'opportuna segnaletica stradale;
- e. delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione toponomastica, incluse le eventuali modifiche alla numerazione civica, indirizzate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni.

Articolo 6 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica e Cartografia in materia di numerazione civica ed interna

L'Ufficio Toponomastica e Cartografia è individuato nell'Ufficio Tecnico.

1. L'Ufficio Tecnico a seguito di aggiornamenti d'ufficio o su richiesta dei proprietari si occupa:

- a. della predisposizione della numerazione civica:
 - i. per i nuovi insediamenti edilizi sulla base dei piani attuativi approvati ed in fase di realizzazione;
 - ii. per gli insediamenti esistenti in caso di variazioni di assetto della viabilità;
- b. delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione dell'indirizzo per modifica apportata d'ufficio al numero civico, destinate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni;
- c. della numerazione civica e interna delle unità ecografiche semplici di nuova costruzione;
- d. delle modifiche alla numerazione civica ed interna relative ad unità ecografiche esistenti o delle informazioni ad esse associate (accessi, disposizione, consistenza, destinazione d'uso);
- e. della comunicazione della numerazione civica ed interna attribuita o delle modifiche effettuate, destinate ai soggetti pubblici e privati (anagrafe, tributi, ecc.) con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni e/o ai soggetti richiedenti;
- f. dell'aggiornamento della numerazione civica e interna sulle proprie banche dati gestionali (cartografia catastale integrata, archivio della numerazione civica);
- g. della gestione dell'archivio cartaceo della documentazione atta all'aggiornamento ed attribuzione della numerazione civica ed interna e relative certificazioni;
- h. della certificazione attestante la distanza chilometrica intercorrente, all'interno del territorio comunale, fra due o più indirizzi;
- i. della certificazione storica degli indirizzi.

Articolo 7 - Obblighi per gli Uffici Comunali

1. L'Ufficio Tecnico nell'occuparsi direttamente o indirettamente (viabilità, piani PEEP, PIP, PP ecc..) della progettazione di nuove aree di circolazione e delle modifiche a quella esistente, devono predisporre in tempi adeguati (in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori) della documentazione utile alla Giunta al fine d'individuare le aree di circolazione da denominare.

2. L'Ufficio Anagrafe, al fine di consentire la corretta e regolare gestione dei Registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente di cui l'art.14 del T.U.E.L, richieste di attribuzione della residenza anagrafica ai sensi della L. n.1228/1954 e del D.P.R. n.223/1989, potranno essere accolte esclusivamente se nel luogo della richiesta sia stata attribuita ed esposta la numerazione civica e, qualora le circostanze lo richiedano, la numerazione interna. E' anche in obbligo di implementare l'ANNCSU Archivio informatizzato nazionale dei numeri civici e delle strade urbane come da circolare dell'Agenzia delle Entrate (allegato D).

Articolo 8 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Mottalciata, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la vecchia toponomastica di strade o piazze del suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Articolo 9 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico, tiene costantemente aggiornate le cartografie digitali e gli archivi informatici avendo cura di riportare dati riguardanti le modifiche alle aree di circolazione, ai fabbricati ed ai riferimenti toponomastici (nome via, civici ed interni).

Articolo 10 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi ed impianti pubblici.

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro dovrà risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.

2. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

3. La denominazione per le nuove aree di circolazione dovrà presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per frazioni o zone caratteristiche.

4. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assumerà una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

5. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).

6. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio Anagrafe definirne la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..). L'omonimia è sconsigliabile e comunque ammissibile solo quando riferita ad aree di circolazione differenti, preferibilmente nei casi in cui ci sia una soluzione di continuità fra le diverse categorie, è inoltre sconsigliato l'uso di toponimi che abbiano carattere di assonanza al fine di evitare fraintendimenti.

7. Le modifiche alle denominazioni delle vecchie aree di circolazione sono subordinate al parere preventivo degli organi statali competenti. Nei casi in cui sia necessario e

indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente (frazionamenti, modifiche al tracciato, ecc..), si procederà, salvo diverso parere degli organi statali competenti, alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza. Per i tratti interessati dalle modifiche di denominazione, le indicazioni includeranno i riferimenti alla denominazione originaria.

Articolo 11 - Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Mottalciata ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita) con sede in Comune di Mottalciata, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.
2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, residenti nel Comune di Mottalciata.
3. I componenti il Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.
4. Si ricorda che la normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; sono previste deroghe a questa norma solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e comunque subordinati all'approvazione della Prefettura quale organo competente.
5. Le proposte di denominazione possono essere:
 - a. specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - b. generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
6. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere conforme ai criteri di cui al presente articolo e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
7. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
 - a. nome e cognome;
 - b. data e luogo di nascita - luogo e data di morte - professione.
8. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti, dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 10 e corredata da una relazione e documentazione che motivi la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo della iscrizione).

Articolo 12 - Attribuzione ed aggiornamento

1. La numerazione civica ed interna, salvo quando attribuita in concomitanza con il censimento della popolazione e dell'industria, viene effettuata in base allo stato di fatto legittimato (urbanistico e catastale) così come previsto dalle normative vigenti.
2. Come risulta dal regolamento anagrafico della popolazione residente, "l'aggiornamento della numerazione, al fine di permettere ad ogni famiglia o convivenza di avere un proprio indirizzo, dovrà essere garantito includendo:
 - a. grotte, baracche e simili quando utilizzate quali abitazioni;
 - b. abitazioni di nuova costruzione anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo."
3. Eccetto per gli aggiornamenti rilevati ed effettuati tramite il censimento, se durante l'istruttoria della pratica di attribuzione della numerazione emergono incongruenze fra stato

legittimato e documentazione allegata alla richiesta, si provvederà alla segnalazione di quanto emerso agli uffici competenti per gli adempimenti previsti per legge.

4. La numerazione civica verrà effettuata a seconda della tipologia di area di circolazione e per le specifiche tecniche si rimanda agli allegati B e C.

5. L'indirizzo delle unità ecografiche semplici (abitazione, esercizio di attività terziaria, commerciale, produttiva, agricola) deve riportare il civico dell'accesso principale.

6. La numerazione dell'accesso, diretto o indiretto, dalle aree di circolazione alla unità, verrà effettuata di regola solamente per quello individuato come principale così come riportato nelle indicazioni di progetto o dal proprietario.

7. L'accesso è indiretto quando si apre su corti, cortili e scale interne e non direttamente sull'area di circolazione. Gli accessi indiretti verranno numerati a seconda delle caratteristiche con civico ed esponente o con scala ed interno.

8. Si opterà per una numerazione estesa a tutti gli accessi solo per quei fabbricati complessi nei quali siano prevedibili frequenti variazioni del numero delle unità e degli accessi principali.

9. Quando gli aggiornamenti riguardino edifici esistenti si manterranno, se compatibili e corrette, le numerazioni esistenti.

10. Gli aggiornamenti che riguardino edifici compresi nei centri storici manterranno per quanto compatibili e corrette le numerazioni esistenti incluse quelle degli accessi secondari.

Articolo 13 - Caratteristiche degli indicatori dei civici

1. La numerazione civica ed interna viene riportata su supporti di materiale resistente (metallo, materiale lapideo, ceramica, materiale plastico) ed è effettuata nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro.

Articolo 14 - Apposizione

1. La numerazione civica deve essere applicata in alto ed in posizione ben visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico.

2. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.

3. La numerazione interna deve essere applicata in alto ed in posizione ben visibile, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 15 - Obblighi dei proprietari

1. La numerazione civica ed interna, con le caratteristiche previste negli articoli precedenti, deve essere apposta dal proprietario dell'immobile a sue spese.

2. Negli edifici con più abitazioni, quali i condomini, laddove presente un amministratore, questi può farsi carico della collocazione della numerazione civica e della numerazione civica interna, con suddivisione delle spese secondo quanto previsto dai regolamenti condominiali.

3. L'attribuzione o l'aggiornamento della numerazione civica ed interna deve essere eseguita entro l'ultimazione dei lavori e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato.

4. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione, deve essere richiesta obbligatoriamente all'Ufficio Tecnico, che dovrà fornire una risposta entro 30 giorni dalla richiesta, e la risposta deve essere corredata dallo schema di attribuzione della numerazione.

5. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvederà alla numerazione d'ufficio.

6. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di sostituirli in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Articolo 16 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro, pagamento in misura ridotta: 100,00 euro.
2. Nei casi di edifici con più abitazioni, quali i condomini, la sanzione si applica per ogni numero civico e/o numero civico interno per i quali è stata accertata la violazione, e la contestazione come la somministrazione della sanzione può essere indirizzata all'amministratore laddove presente.
3. Modalità, tempi e procedure per la rilevazione della violazione, contestazione agli interessati, somministrazione della sanzione, sono quelle stabilite dalla L. n.689/1981.
4. I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Tecnico e il corpo della Polizia Locale.
5. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art.13, della L. n.689/1981.
6. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dal Corpo della Polizia Locale.
7. Una volta comminata la sanzione il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico, dovrà provvedere a collocare i numeri civici e/o interni mancanti e il costo dell'intervento sarà a carico del proprietario dell'immobile.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000.

Articolo 18 – Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del vigente Statuto del Comune di Mottalciata.

ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI - Per quelli con asterisco (*) è riportato lo stralcio in coda

- ☐ Regio decreto legge 10 Maggio 1923, n. 1158 Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali convertito in Legge 17 Aprile 1925, n. 473 (*);
- ☐ Legge 23 Giugno 1927, n. 1188 Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (*);
- ☐ Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (*);
- ☐ Decreto del presidente della repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (*);
- ☐ Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modificazioni;
- ☐ Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni;
- ☐ In materia di classificazione delle strade le Leggi 21 Aprile 1962, n. 181 (articoli 1 e 2) e 12 Febbraio 1958, n. 126;
- ☐ Decreto Presidente della Repubblica 06 Giugno 2001, n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- ☐ Legge Regionale 20 Novembre 2002, n. 31 Disciplina generale dell'edilizia;
- ☐ Legge Regionale 21 Ottobre 2004, n. 23 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del D.L 30 09 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla L. 24 11 2003 n. 326;
- ☐ Legge 07 Agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- ☐ Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265);
- ☐ Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ☐ Statuto del Comune di Mottalciata;

REGIO DECRETO LEGGE 10/MAGGIO/1923, N. 1158

NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI
CONVERTITO IN LEGGE 17/APRILE/1925, N. 473

Articolo 1

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti

Articolo 2

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

Articolo 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

Articolo 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Articolo 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra o per causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Omissis.....

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 (G.U. N. 8 DEL 12 GENNAIO 1955))

.....Omissis

Articolo 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Omissis.....

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223) AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE IN CORSIVO VENGONO RIPORTATI AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE

Omissis....

Capo VII ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Articolo 38 Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico ed ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39 Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art.38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40 Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Articolo 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
- 12
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
 4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
 5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Articolo 43 Obbligo dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Articolo 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

13

Articolo 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite all'Istituto centrale di statistica.

Le norme relative agli adempimenti topografici ed ecografici sono state inserite nel regolamento anagrafico in quanto la formazione e l'aggiornamento del piano topografico, oltre ad essere indispensabile per la determinazione della base territoriale delle varie rilevazioni, vengono considerati opportunamente come una necessità specifica del servizio anagrafico, poiché la registrazione delle posizioni e mutazioni anagrafiche debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme, ma deve distinguersi anche nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei e nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni.

Gli adempimenti per la formazione del piano topografico e gli adempimenti ecografici trovano la loro disciplina nelle "Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico" emanate dall'Istituto nazionale di statistica, il cui testo è riportato in appendice.

Ferma restando la formazione di un nuovo piano topografico in dipendenza di variazioni territoriali nella circoscrizione comunale determinate con appositi provvedimenti legislativi, all'ufficiale di anagrafe è affidata la cura dell'aggiornamento del piano topografico tra un censimento e l'altro: tale aggiornamento deve intendersi nel senso non di modificare le delimitazioni delle circoscrizioni, dei centri e dei nuclei abitati stabilite in occasione del

censimento, ma di apportare materialmente su di esso tutte le variazioni che si fossero verificate nell'intervallo tra due censimenti successivi in dipendenza della costruzione di nuove strade, case e simili ovvero di demolizioni, in modo tale che la situazione di fatto coincida con quella rilevabile dal piano stesso. Ciò, al fine di esemplificare nel miglior modo è possibile le operazioni preliminari in occasione dei censimenti generali.

E' affidata, altresì, all'ufficiale di anagrafe la cura e l'aggiornamento delle denominazioni delle strade e della numerazione civica. A tal fine si richiama l'attenzione sull'obbligo da parte dei proprietari dei fabbricati (art. 43) di segnalare tempestivamente l'ultimazione dei fabbricati al fine di ottenere l'assegnazione del numero civico congiuntamente al permesso di abitabilità o di agibilità. L'obbligo predetto, introdotto nel regolamento anagrafico, tende a consentire l'immediata conoscenza, da parte dei comuni, della costruzione di nuovi edifici e rendere così possibile l'apposizione sollecita del numero civico e dell'interno, se necessario, nonché ad agevolare la compilazione delle statistiche mensili sulle abitazioni e nel contempo porre i comuni in condizione di provvedere all'aggiornamento dei piani topografici precedentemente descritto.

Anche nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono espliciti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l'ufficiale di anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti. Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa.

Capo VIII REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Articolo 46 Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Si è già fatto cenno allo stretto collegamento che intercorre tra censimento ed anagrafe in quanto essi debbono considerarsi come strumenti vicendevolmente completantisi per la più esatta conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa della popolazione, limitatamente alle notizie che potranno formare oggetto del confronto.

Appunto in armonia con tale concetto e per assicurarne la pratica realizzazione viene prescritto che a seguito di ogni censimento generale della popolazione sia effettuata la revisione delle anagrafi onde accertarsi della corrispondenza tra le notizie rilevabili dalle due diverse fonti.

Effettuato il confronto censimento-anagrafe, e fino al successivo censimento, l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Articolo 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai

cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.. .

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Nell'intervallo tra due censimenti anche l'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.

Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo esplicito che l'aggiornamento suddetto viene effettuato d'ufficio, qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

Nel quadro poi dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere ad una revisione generale dell'onomastica e della numerazione civica.

Articolo 48 Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Alla rilevazione dei trasferimenti di residenza è da aggiungersi la rilevazione degli iscritti da ricomparsa e dei cancellati per irreperibilità, nonché degli altri tipi di iscrizioni e cancellazioni similari; per quanto concerne le particolari norme da tener presenti per la compilazione degli appositi modelli si rinvia, oltre alle note contenute nei modelli stessi, alle "istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione" (Serie B, n. 17 della collana "Metodi e Norme").

In particolare si chiarisce che, ai fini del calcolo della popolazione residente, le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche conseguenti sia al movimento naturale che a quello migratorio vanno indicate, nei modelli predisposti per il calcolo, con riferimento al giorno in cui la pratica viene definita. La pratica di iscrizione o cancellazione anagrafica è da ritenersi definita il giorno in cui si provvede ad inserire (o eliminare) la scheda individuale e, se del caso, quella di famiglia, nello (o dallo) schedario della popolazione residente.

Negli schedari a sistema informatizzato, quale data di definizione della pratica è da prendersi in considerazione il giorno in cui si provvede a mettere "in memoria" o a cancellare "dalla memoria" il record cui la pratica stessa si riferisce. Tale data viene indicata sia sulla pratica, nello spazio a ciò riservato, sia nel relativo record.

Solo quando la pratica sarà corredata della data di definizione, nel modo come sopraddetto apposta, si procederà alla indicazione delle unità relative nel mod. AP/10, nello spazio al caso riservato e nel giorno corrispondente alla definizione stessa.

Nei casi in cui l'ufficio informatico sia organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, sarà l'ufficiale di anagrafe ad organizzare l'intesa tra i due uffici.

I dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche che vengono forniti all'Istat con mezzi informatici, sostitutivi dei modd. AP/4, devono indicare il periodo della rilevazione contenuta, con riferimento alla data di definizione delle pratiche cui i dati stessi si riferiscono.

La rilevazione statistica delle famiglie iscritte nell'anagrafe di ciascun comune consente di conoscere il movimento delle famiglie, che presenta caratteristiche variamente difformi da comune a comune.

Articolo 49 Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Articolo 50 Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in esso riportati.

Omissis.....

NORME ISTAT - ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

Omissis.....

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale. E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

- a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

- a) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;
- b) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica.

Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc..

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale. Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, in cui, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, insieme, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro) induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifica il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte - caso esaminato a pag. 49, lettera a) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato a pag. 49, lettera b) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area

di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.);

oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi pali, pilastri, colonne, ecc.:

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa

denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale. Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con

andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) strade che si dipartano da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) strade (di solito di grande comunicazione) che attraversino un centro abitato dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità:

vedi caso della fig.11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, semprechè essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicite è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a

ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) lungo aree di circolazione distinte per località: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) che s'inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) in aperta campagna (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12 Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13 Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie

di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

ALLEGATO B - TIPOLOGIE O SPECIE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni stralci di normative ISTAT sulla cui base sono state individuate le regole del Comune.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.

Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

Al fine di garantire una chiara individuazione, sono state rese più restrittive, le regole inerenti alla omonimia creando, indipendentemente dal tipo o specie, due categorie in base allo sviluppo ovvero:

☐ Lineare come strada, via, viale, corso, rua, vicolo, calle, stradello, ecc; ☐ Poligonale come piazza, piazzale, largo, ecc.. L'omonimia è possibile, indipendentemente dalla tipologia, solo in caso di diversa categoria.

Indipendentemente dalla categoria, sono possibili le denominazioni anche omonime, delle aree destinate alla circolazione esclusiva di pedoni o cicli, che siano poste all'interno di aree verdi quali parchi e giardini.

In tal caso l'omonimia è ammissibile in quanto l'attribuzione degli indirizzi (toponimo e civico) alle unità ecografiche poste all'interno di parchi e giardini verrà fatta considerando le aree di circolazione che immettono agli stessi e non le aree di circolazione al loro interno.

Le tipologie delle varie aree di circolazione hanno origini antiche e non sono mai state codificate in modo preciso da alcuna norma, le caratteristiche che distinguono una via da una strada, un viale da un corso, un largo da una piazza e così via sono da ricercare, oltre che negli usi e costumi, nella etimologia della parola ovvero l'origine storica della parola e nel concetto ad essa collegato.

Di seguito vengono elencate diverse tipologie, presenti nel nostro Comune, associando etimologia del termine e descrizione attuale.

- Corso Equivalente latino *cursus* da *currere* correre. L'atto del correre e in senso speciale quell'andare girando e rigirando che fanno le carrozze e le persone per passatempo o sollazzo per una o più vie della città, ed altresì il seguito stesso delle

carrozze, che così girano. Attualmente s. m. Movimento di persone, veicoli, animali in gruppi o cortei lungo le strade di un centro urbano in certe ricorrenze; estensivamente - Strada cittadina ampia e molto frequentata; strada ove è consuetudine sociale andare a passeggiare in certe ore del giorno.

- Largo Equivalente latino làrgus, greco dolichòs e sanscrito dirghàs, radice dhargh-esser saldo che equivale a aver larga base. Ampio; copioso, abbondante. Attualmente s. m. piccola piazza posta all'incrocio di più vie. Derivazioni allargàre, slargàre da cui Slàrgo che attualmente significa punto in cui si allarga una strada, un terreno o simile.
- Piazza Dal latino platèa e dal greco plateia, strada larga, piazza e questo da platys, largo, ampio, spazioso. Spazio grande e sgombro per lo più circondato da edifici. Attualmente s. f. area più o meno vasta circondata da edifici e in cui convergono più strade; Spazio libero, luogo esteso e sgombro.
- Piazzale Derivazione di piazza. Area di terreno piano, piuttosto ampia, semplicemente sterrata o anche variamente lastricata. Attualmente s.f. area che non ha necessariamente la sistemazione o la funzione urbanistica di una piazza: il p. davanti alla chiesa; il p. interno delle antiche opere.
- Rotonda o Rotatoria. Opera stradale collocata all'incrocio fra le strade, costituito da un anello stradale (detto anche corona giratoria) a senso unico che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma più o meno circolare, con la funzione di moderazione e snellimento del traffico.
- Strada. Dal latino stràda (più anticamente stràta) sottintende via che propriamente vale distesa, spianata, indi via maestra, lastricata, da stràtus. Equivale al greco stratòs, sanscrito strtas participio passato di stèrnere stendere e indi render piano, appianare. Lunga striscia di terreno resa piana e soda, che gli antichi usavano lastricare per andare da luogo a luogo; questa voce si scrive in Italia fin dall'877. Attualmente s. f. tratto di terreno, generalmente spianato o lastricato, che permette la comunicazione fra più luoghi; Via. Derivano: Stradello o stradella.
- Via. Equivale al latino via e più anticamente vèa per veha, risponde al sanscrito vaha-, dalla radice vagh-, vah- muovere, andare, che spicca nel latino vèhere condurre. Lo spazio su cui si va a piedi o in carrozza e che conduce da un luogo a un altro. Differente da: Strada, che designa specialmente le vie mantenute a pubbliche spese; Sentiero, che è in campagna, più stretto e non basta al passaggio dei carri; Calle, che più spesso dicesi dei passi angusti e difficili dei monti; Vicolo o Chiasso, che sono strette viuzze nell'abitato. Attualmente s. f. striscia di terreno, generalmente lastricata che collega diversi punti di un centro abitato o diversi abitati fra loro e consente il traffico; sentiero, passaggio, percorso.
- Viale. Equivale al latino viàlem da via, strada; sostantivo stradone spesso aprico (detto di luogo aperto, esposto cioè ai raggi del sole e quindi vago e Diletto) ed ombroso, che in campagna si lascia incolto per comodo e diletto del passeggiare. Attualmente s. m. strada larga e, di regola, alberata.
- Vicolo Dal latino viculus diminutivo di vicus (più anticamente vèicus propriamente casamento, aggregato di casa) nella città quartiere, rione, in campagna villaggio, borgo. Borgo, Terra, poi strada angusta come quella di un villaggio altrimenti Chiasso e più comunemente Vicolo. Attualmente s. m. Via urbana di dimensioni modeste.

ALLEGATO C - REGOLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA PER TIPOLOGIA D'AREA DI CIRCOLAZIONE

Nelle pagine seguenti vengono riportati stralci delle normative ISTAT sulla cui base sono state costruite le regole del Comune, che, con aggiustamenti vari nel corso degli anni, sono

state perfezionate al fine di coniugare le esigenze: - di individuazione delle unità prevista ai fini statistici; - di gestione amministrativa dell'ente.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.

Pertanto, ogni via, strada, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo, e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.):

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quel e che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica."

In funzione dell'espandersi delle gestioni informatiche dall'anno 1991 (istituzione della numerazione interna richiesta da ISTAT ed inizio dell'informatizzazione) ad oggi, l'indirizzo, chiave territoriale presente nella maggior parte delle banche dati, ha assunto grande importanza anche quando non evidenzia delle vere e proprie unità.

Sono dotate di indirizzo tutte le aree, impianti tecnologici e quant'altro, pur non identificabile come unità ecografica semplice, necessità di servizi (luce, gas, acqua) o posizione anagrafica (persona fisica o giuridica che sia) e quindi dell'indirizzo (ad esempio pensiline autobus, prese irrigue, ripetitori, roulotte, aree per la sosta di nomadi o giostrai, depositi all'aperto, ecc...).

La numerazione civica adottata nel nostro comune è una mediazione tra la numerazione metrica e quella progressiva, nel senso che pur considerando la lunghezza del tratto stradale la numerazione verrà effettuata tenendo conto delle tipologie edili previste considerando la possibilità di avere un accesso ogni 2 metri circa.

Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, per quelle radiali il senso sarà dal centro verso la periferia, quelle anulari inizieranno dalla radiale ritenuta di maggiore


importanza e avranno senso orario (da destra a sinistra), i civici pari sono a destra ed i dispari a sinistra.

Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione partirà dalla strada principale d'accesso, avrà andamento antiorario (da sinistra a destra) e sarà progressiva senza distinzioni fra pari e dispari.


I larghi e i piazzali pur avendo sviluppo poligonale vengono numerati come le aree di circolazione a sviluppo lineare dove siano considerati prosecuzione di queste.

I tratti di area di circolazione che si staccano da quella principale finendo ciechi per una lunghezza inferiore ai 100 metri, vengono definiti penetrazioni, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.


ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE



ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE LARGHI



**ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER
AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE
PIAZZA**



ALLEGATO D – CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE



Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Provinciale - Territorio

Al Sindaco del Comune di
MOTTALCIATA
mottalciata@pec.ptbiellese.it

OGGETTO: Verifica delle abilitazioni del Responsabile del Servizio del Portale dei Comuni e del Responsabile della Toponomastica.

L'ANNCSU Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane consentirà di disporre di un archivio informatizzato, codificato e dinamicamente certificato dai Comuni, da utilizzarsi come riferimento nella trattazione degli indirizzi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e delle imprese, potendo assicurare nel tempo, grazie ai processi di aggiornamento, un sempre maggiore elevato grado di integrazione con altre banche dati nazionali, quali:

- la banca dati catastale
- l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) (art. 60, comma 3-bis del Decreto legislativo n. 82/2005)
- l'Anagrafe Tributaria
- le basi dati utilizzate dall'Istat per lo svolgimento del censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

Tutte le operazioni possono essere effettuate utilizzando l'infrastruttura informatica dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Portale per i Comuni".

I servizi del Portale sono forniti attraverso la piattaforma tecnologica Sister, che mette a disposizione degli enti convenzionati le funzioni di prelievo e trasmissione dati nell'apposita sezione "Servizi per i Comuni e Enti".

Al riguardo e con riferimento alle attività legate alla gestione della toponomastica, si ricorda che, come indicato nella nota Istat prot.912/2014/P del 15/01/2014, sono previste due figure per tale servizio:

1) il “**Responsabile del Servizio**” che, per il Comune in indirizzo, risulta essere TORCHIO ANNAMARIA (delegato dall’Ente anche all’abilitazione e alla revoca degli utenti che accedono al Portale dei Comuni, compreso il Responsabile della Toponomastica).

2) il “**Responsabile della Toponomastica**” che, per il Comune in indirizzo, risulta essere PAVAN JENNIFER (responsabile dell’attività di certificazione ANNCPU).

Al fine di consentire a questo Ufficio di proseguire nelle attività di informazione, formazione e supporto ai Comuni sia nella fase di “conferimento” dei dati nell’Archivio, sia nella successiva fase a regime, si chiede di confermare all’Ufficio scrivente l’operatività dei soggetti sopraindicati (**Responsabile del Servizio e Responsabile della toponomastica**), o di comunicare l’eventuale necessità di apportare variazioni. In tal caso, questo Ufficio fornirà le indicazioni per la sostituzione.

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare:

Simonetta Belluomini (simonetta.belluomini@agenziastrate.it);

Claudia Buratti (claudia.buratti@agenziastrate.it).

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PROVINCIALE
- TERRITORIO (*)

Gianmaria Paravicini Bagliani

(firmato digitalmente)